

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMEDI APS"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (nel seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"AMEDI - Associazione Movimento Evolutivo Dinamico Italia APS"

o anche in breve "**AMEDI APS**" da ora in avanti nel presente statuto denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata.

L'indirizzo attuale è stabilito in via Tito Vignoli 37. Il Consiglio Direttivo con una sua delibera può trasferire la sede legale nell'ambito della stessa città nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città, in Italia come all'estero, senza cambiare lo statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i art. 5 CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l art. 5 CTS).

PREMESSE

AMEDI nasce per diffondere e promuovere la conoscenza del Movimento Evolutivo Dinamico (in breve, Med) una metodologia

e una tecnica di ricerca-azione al confine tra il teatro e la danza che offre strumenti per riconoscere la propria natura somatica e sostiene l'invenzione di nuove maniere di relazionarsi all'altro e all'ambiente. Attraverso il Movimento Evolutivo Dinamico si può:

- sviluppare la capacità di ciascun essere umano di percepire le proprie sensazioni corporee ed esperire il corpo dal suo interno, diventandone consapevole;
- fornire gli strumenti per una sana ed equilibrata espressione e gestione delle emozioni;
- stimolare il riequilibrio energetico, le capacità relazionali e comunicative;
- rispettare la natura del proprio corpo sviluppando le sue potenzialità e la sua creatività in una prospettiva ecologica;
- affinare abilità tecniche teatrali, di danza e movimento;
- promuovere l'esperienza e l'educazione estetica valorizzando i suoi fondamenti psicofisiologici anche a fini del miglioramento del complessivo benessere psicofisico della persona;
- promuovere il benessere individuale, di gruppo e delle organizzazioni;
- sviluppare capacità empatiche e d'ascolto assieme all'elaborazione di forme di rispetto reciproco che passino per il dialogo e la parola;

- valorizzare le realtà sociali e culturali esistenti sul territorio nel quale si interviene;
- promuovere la mediazione culturale e lo sviluppo di tecniche di gestione del conflitto;
- creare spazi di accoglienza e inclusione per uno sviluppo sociale, democratico e poetico;
- riconoscere, rispettare e promuovere le differenti identità individuali e collettive e operare per sostenere e alleviare qualsiasi forma di disabilità, disagio e patologia;
- promuovere la cultura delle pari opportunità e del valore delle differenze, per favorire un cambiamento culturale nella società, nelle organizzazioni sociali e nelle relazioni personali;
- favorire lo sviluppo della vita aggregativa e comunitaria attraverso lo scambio tra i soci, attività di sviluppo delle risorse umane, di promozione culturale, di partecipazione a spettacoli e di diffusione delle "*performing arts*";
- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a creare una cultura di pace e solidarietà nel rispetto della diversità culturale tra i vari popoli.

ATTIVITA'

Tanto premesso, l'associazione intende concretamente realizzare le attività di interesse generale sopra specificate come segue:

1) diffondere la conoscenza e gli obiettivi della metodologia MED - Movimento Evolutivo Dinamico®

2) realizzare progetti finalizzati al benessere della comunità di riferimento in collaborazione con altri enti del Terzo Settore e/o con Enti pubblici e privati;

3) promuovere interventi di Movimento Evolutivo Dinamico in ambito educativo, artistico, terapeutico e del complessivo benessere psicofisico della persona attraverso: corsi, laboratori, seminari, convegni, mostre e installazioni, video making, pubblicazione di libri, animazioni di teatro sociale, spettacoli teatrali, lezioni aperte, partecipazione a festival e rassegne attinenti alla metodologia e ai suoi fini;

4) salvaguardare e tutelare la prassi e la metodologia Med nel suo impianto teorico e pratico secondo le indicazioni attualizzate dalla Fondatrice della metodologia: Carola Baldini;

5) vigilare affinché i soci rispettino le regole etiche e professionali per tutti gli associati riportate nel Codice Deontologico;

6) fornire un'evoluzione ulteriore al percorso di Formazione promosso dall'associazione attraverso la creazione di Gruppi di Ricerca degli Esperti Med;

7) dare visibilità alle attività dell'associazione elaborando differenti tipi di documentazione inerenti alle esperienze Med divulgabili in forma di prodotto editoriale, riviste attinenti e specializzate, e/o libri, video, fotografie artistiche o documentative;

8) attivare scambi con altre tecniche, pratiche e gruppi di studio e lavoro attinenti ai campi d'interesse Med:

> le arti, le *performing art*, le arti terapie, l'artigianato; > il counseling, le scienze psicologiche e le psicoterapie; > le terapie energetiche, espressive e le scienze creative; > le discipline somatiche e performative;

> i metodi educativi alternativi e le pedagogie terapeutiche; > le terapie alternative volte al trattamento e alla prevenzione della salute individuale e collettiva;

> le discipline bionaturali;

> le discipline artistiche, sportive e le tecniche riabilitative;

> le discipline ambientali, sociali, psicologiche, antropologiche;

> le tecniche e le pratiche di sviluppo della coscienza e di crescita spirituale.

L'associazione è autonoma, apolitica e apartitica, ed opera senza fare alcuna distinzione di razza, sesso, orientamento sessuale, età, lingua o religione. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in

relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che intendano sostenerne le attività.

In ogni caso, il numero di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al

cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

A) *Soci Fondatori*: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

B) *Soci Ordinari*: coloro che sono ammessi a far parte dell'associazione, versano la quota associativa e partecipano alle attività dell'associazione stessa.

C) *Soci Onorari*: è socio onorario un'istituzione o una personalità che condivide o sostiene i fini morali, sociali, professionali e culturali dell'Associazione e che ha raggiunto chiara fama e/o conoscenza nei campi d'interesse dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, possono partecipare ai lavori dell'assemblea e sono esentati dal pagamento della quota.

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per i richiedenti minori di età, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 45 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ogni associato verrà dotato di apposita tessera.

Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di Sostenitori, tutte le persone ed enti che, condividendone

gli ideali ed i principi fondanti, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I Sostenitori non sono soci e non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali eventualmente messi a disposizione dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività mediante l'invio di proposte, suggerimenti e comunicazioni;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità eventualmente previste da apposito regolamento interno.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- prestare, nell'ambito delle attività sociali, la propria opera nei confronti degli associati e dei terzi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. In nessun caso l'associato avrà diritto alla restituzione della quota associativa o a qualsiasi altra prestazione patrimoniale o non patrimoniale da parte dell'associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, e nei seguenti altri casi:

- comportamento in contrasto con le finalità e lo spirito dell'Associazione,
- inattività prolungata e non giustificata,
 - morosità, qualora non provveda, decorsi 30 giorni dalla formale richiesta di pagamento rivoltagli del Consiglio Direttivo ovvero dal Tesoriere a ciò appositamente delegato, al versamento della quota annuale o di qualsiasi altro contributo dovuto e scaduto,

può essere escluso dall'associazione, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo con un preavviso di dieci giorni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 (Organi)

Gli organi e le cariche dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale che in ogni altro luogo del territorio italiano stabilito dal Consiglio Direttivo ed indicato nella lettera di convocazione, inviata con un preavviso di almeno otto giorni mediante raccomandata o altro mezzo che consenta la verifica dell'avvenuta trasmissione. Gli associati possono intervenire in assemblea anche per teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile al Presidente verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'assemblea si considera tenuta nel luogo dove sono presenti contemporaneamente il Presidente ed il segretario che redige il verbale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsti, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ai sensi del precedente art. 5;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di oltre la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non ha voto neppure l'associato che per una determinata deliberazione si trovi in conflitto di interessi.

Per deliberare le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, con l'eventuale predisposizione del bilancio preventivo;
- deliberare l'ammissione degli associati e le proposte di esclusione degli stessi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- predisporre, quando lo ritenga opportuno, dei Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare la quota associativa annuale;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli tra i propri membri, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso fra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni. In particolare, il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla data dell'Assemblea che approva il terzo bilancio successivo alla sua nomina, e comunque fino a che non venga nominato il nuovo organo di amministrazione.

I consiglieri sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I membri dell'organo di amministrazione possono intervenire alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia sempre possibile l'identificazione degli intervenuti e l'espressione del voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie

o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e resta in carica per tre esercizi.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso

l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività, diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Ricorrendo le condizioni previste all'art. 24 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio Direttivo cura la pubblicazione annuale e l'aggiornamento nel proprio sito internet degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Ricorrendo le condizioni previste all'art. 24 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 il Consiglio Direttivo deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'associazione deve inoltre tenere, a cura dell'organo a cui si riferiscono:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.